



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DAL 16 AGOSTO 2023 AL 15 AGOSTO 2026 (con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno fino al 15 agosto 2027)

INDICE

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 1 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- ART. 4 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- ART.5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TITOLO III: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE, PREZZO DI AGGIUDICAZIONE E CANONE DI CONCESSIONE

- ART. 6 – DURATA
- ART. 7 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 8 – IMPORTO A BASE DI GARA
- ART. 9 – CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE DI TERNO D'ISOLA

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ED IMPEGNI DEL CONCEDENTE

- ART. 10 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 11 – SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY
- ART. 12 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
- ART. 13 – RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E
SULLE EMERGENZE
- ART. 14 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 15 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO
- ART. 16 – CORRISPETTIVI
- ART. 17 – RETTE DI FREQUENZA

- ART. 18 – CONTRIBUTI COMUNALI DI ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA
- ART. 19 – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
- ART. 20 – RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
- ART. 21 – REVISIONE PREZZI

TITOLO VI: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

- ART. 22 – RESPONSABILITÀ
- ART. 23 – ASSICUAZIONI

TITOLO VII: ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

- ART. 24 – VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 25 – PENALITÀ
- ART. 26 – SUB CONCESSIONE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 28 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 29 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 30 – DOMICILIO
- ART. 31 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
- ART. 32 – ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA
- ART. 33 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 34 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

TITOLO VIII: COMODATO DELL'IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

- ART. 35 – OGGETTO DEL COMODATO
- ART. 36 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E CAPACITÀ RECETTIVA
- ART. 37 – ARREDI ED ATTREZZATURE
- ART. 38 – OBBLIGHI DEL COMUNE
- ART. 39 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO
- ART. 40 – MANUTENZIONE
- ART. 41 – MIGLIORE
- ART. 42 – INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO

TITOLO IX: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- ART. 43 – GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 44 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO
- ART. 45 – CALENDARIO SCOLASTICO
- ART. 46 – SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
- ART. 47 – MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI
- ART. 48 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE
- ART. 49 – ONERI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 50 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO
- ART. 51 – NORME DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO
- ART. 52 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 53 – ORGANICO
- ART. 54 – PERSONALE IMPEGATO DAL CONCESSIONARIO
- ART. 55 – ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 56 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 57 – CONTROVERSE
- ART. 58 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 59 – RICHIAMO ALLE LEGGE E AD ALTRE NORME

TITOLO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è quella di offrire ai bambini di età compresa tra 03 mesi e 36 mesi, fino alla conclusione dell'anno educativo, e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Terno d'Isola, il servizio di asilo nido.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una *“città a misura di bambino/a”*.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1) Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio pubblico di asilo nido *“Gatton Gattoni”* di Terno d'Isola.
- 2) L'asilo nido *“Gatton Gattoni”* di Terno d'Isola è ad oggi funzionante e con capacità recettiva di 39 utenti come da comunicazione Prot. n. 1587 a firma del Presidente di Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino del 23/07/2009.
- 3) Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo, così come specificato dalla D.G.R. 09//03/2020 n. XI/2929. Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

- 4) L'asilo nido "Gatton Gattoni" di Terno d'Isola è unità d'offerta accreditata da Azienda Isola a.s.c. – Codice CUDES 054042.
- 5) La gestione del servizio deve essere svolta dal Concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del Regolamento comunale relativo all'asilo nido, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie.
- 6) Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 03 mesi ai 36 mesi d'età, fino alla conclusione dell'anno educativo, e ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.
- 7) Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:
 - a) Servizi EDUCATIVI;
 - b) Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
 - c) Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI;
 - d) Fornitura di PRESIDI IGIENICI- SANITARI;
 - e) Pagamento di tutte le UTENZE (ad esclusione, in parte, del gas metano – vedere articolo 9);
 - f) MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
 - g) MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino (tagli erba, potature piante, etc...);
 - h) SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
 - i) GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune di Terno d'Isola, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;
 - j) Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla *mission* del servizio.
- 8) I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sui seguenti criteri gestionali:
 - a) sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;
 - b) attuare un servizio in grado di assicurare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
 - c) programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
 - d) mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
 - e) supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

- 9) La porzione di immobile ad oggi destinato a servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la *mission* del servizio.
- 10) I servizi di cui al presente capitolato vengono resi in regime di concessione, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo l'organizzazione di questo.
- 11) La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono inoltre disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate:
- L.08/11/2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
 - Legge regionale Regione Lombardia 12/03/2008, n. 3 avente ad oggetto *“Governo della rete degli interventi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”* e s.m.i.;
 - D.G.R. 11/02/2005, n. 20588 *“Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”*;
 - D.G.R. 16/02/2005, n. 20943 *“Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”*;
 - Circolare regionale n. 35 del 24/05/2005 *“Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”*;
 - Circolare regionale n. 45 del 18/10/2005 *“Attuazione della D.G.R. n. 20588/2005”*;
 - Circolare regionale n. 18 del 14/06/2007 *“Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili”*.
 - D.G.R. 09/03/2020, n. XI/2929 *“Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni”*

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Terno d'Isola, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
- 2) È dovere del concessionario informare al più presto i servizi socio-assistenziali del Comune di residenza del minore dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale.
- 3) Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

- 4) La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del Regolamento comunale. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.
- 5) Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.
- 6) Nel rispetto di quanto previsto nella 11/02/2005, n. 20588 e D.G.R. 09/03/2020, n. XI/2929, il concessionario dovrà redigere, e consegnare entro 03 (tre) mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:
 - a) Piano di gestione dell'emergenza;
 - b) Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
 - c) Piano di organizzazione degli spazi;
 - d) Piano di gestione dei servizi generali;

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

- 7) Inoltre la D.G.R. 09/03/2020, n. XI/2929, prevede altra documentazione obbligatoria da adottare alla data di apertura dell'unità d'offerta e da aggiornare ad ogni cambiamento:
 - a) elenco dei bambini iscritti con data di nascita, giorni ed orari di frequenza;
 - b) elenco del personale a garanzia degli standard di esercizio con tipologia di contratto e titoli di studio;
 - c) tabella dei turni settimanali/orari di servizio;
 - d) i registri (cartaceo o elettronici):
 - delle presenze giornaliere dei bambini
 - delle presenze e delle turnazioni del personale
 - delle presenze dei volontari ove previsti (ai sensi della D.G.R.28/12/2017, n. 7633;
 - e) il calendario, che può essere anche parte integrante della Carta dei servizi con la specificazione, per l'anno educativo di riferimento, dei giorni di apertura e chiusura;
 - f) il Progetto educativo contenente gli orientamenti pedagogici del servizio, le modalità di ambientamento alla struttura, la descrizione degli obiettivi e delle attività proposte. Il progetto deve essere presentato alle famiglie in un apposito incontro verbalizzato.
- 8) Il concessionario è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti dalla D.G.R. 16/02/2005, n. VII/20943.
- 9) Il concessionario è inoltre tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio. La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza. Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario.
- 10) Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel Regolamento dell'asilo nido sia

in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

- 11) L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
- 12) L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato, al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.
- 13) Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune di Terno d'Isola.

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 4 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel disciplinare di gara.
- 2) La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., considerando gli elementi di qualità e affidabilità del candidato, oltre al prezzo offerto, come meglio precisato nel disciplinare di gara.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 1) L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di punti 100 così suddiviso:
 - incidenza massima punti 70 per l'offerta tecnica/progettuale;
 - incidenza massima punti 30 per l'offerta economica, come definito nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
- 2) La somma aritmetica dei punteggi attribuiti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica consentirà di attribuire il giudizio complessivo di migliore offerta all'impresa che otterrà il punteggio più alto.

TITOLO III: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE, PREZZO DI AGGIUDICAZIONE E CANONE DI CONCESSIONE

ART. 6 – DURATA

- 1) Il contratto avrà durata dal 16/08/2023 al 15/08/2026 (tre anni educativi).
- 2) Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l'Amministrazione comunale, con provvedimento adottato e notificato al concessionario almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi: il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.
- 3) Il Comune si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno e conveniente, di rinnovare per anni 1 (uno), e quindi fino al 15/08/2027, il contratto di concessione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal presente capitolato, fatto salvo l'adeguamento del prezzo all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati

- 4) Durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale di settembre e termina il 31 luglio di ogni anno, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario, mentre l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile di via Casolini ove si svolgerà detto servizio sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.
- 5) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso all'impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 7 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

- 1) Il rapporto di concessione del servizio prevede che l'importo per l'attività di gestione del servizio di asilo nido consista prevalentemente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.
- 2) Il valore complessivo della concessione per l'intera durata (03 anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno è di euro 1.138.720,00 (valore annuo pari a euro 284.680,00 moltiplicato per 04 anni).
- 3) Tale valore presunto è calcolato ipotizzando i seguenti parametri:

| VALORE PRESUNTO ANNUO | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Fascia Oraria | N. Iscritti | Retta mensile | Mesi Frequenza | Totale |
| Part-time | 10 | € 500,00 | 11 | € 55.000,00 |
| Tempo Pieno | 24 | € 640,00 | 11 | € 168.960,00 |
| Tempo Prolungato | 8 | € 690,00 | 11 | € 60.720,00 |
| Totale iscritti | 42 | | | € 284.680,00 |

- 4) I valori indicati sono puramente presunti e calcolati sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni educativi.
- 5) Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Terno d'Isola nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risultasse essere inferiore.
- 6) Il Comune non assume alcun tipo di garanzia in caso insorga un'offerta competitiva di altri operatori che riduca la domanda di servizio.

ART. 8 - IMPORTO A BASE DI GARA

Il prezzo posto a base di gara corrisponde al canone di concessione determinato in euro 8.000,00, con offerte in aumento.

ART. 9 - CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE DI TERNO D'ISOLA

- 1) Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale nonché a parziale recupero delle spese di gas metano, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Terno d'Isola, un canone annuo di concessione determinato in euro 8.000,00 oltre oneri fiscali se dovuti.
- 2) Il canone annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.
- 3) Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, considerando la variazione registrata a luglio dell'anno precedente.
- 4) Inoltre il Concessionario dovrà corrispondere al Comune l'importo economico corrispondente al rimborso di tutte le utenze, ad eccezione di quella relativa al gas metano, che il Comune

sostiene annualmente per la struttura ospitante l'asilo nido comunale, secondo la ripartizione effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale. Tale rimborso economico dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.

- 5) A titolo puramente informativo si dà atto che per l'anno 2022 l'importo economico per le utenze (energia elettrica ed acqua), ad oggi intestate al Comune di Terno d'Isola, ammonta ad indicativi euro 3.000,00.
- 6) Per le utenze non intestate direttamente ad oggi al Comune di Terno d'Isola (esempio spese telefoniche, tassa rifiuti...), il concessionario dovrà provvedere alla voltura degli attuali contratti a proprie spese e al pagamento diretto delle utenze.

TITOLO IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ED IMPEGNI DEL CONCEDENTE

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
- predisposizione della graduatoria, congiuntamente al competente referente comunale e secondo i criteri indicati dal regolamento comunale vigente;
- la gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi;
- cura e igiene personale del bambino;
- presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- servizio lavanderia;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune di Terno d'Isola, con gli uffici dei Comuni convenzionati, con l'ATS e ASST competente per territorio e l'Azienda Consortile Isola Bergamasca per quanto di competenza, e con il Comitato di gestione;
- calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile;
- fatturazione mensile direttamente al Comune di Terno d'Isola ed a ciascuno dei Comuni convenzionati per le quote di loro spettanza, andando ad allegare schema riepilogativo degli utenti residenti inseriti all'asilo nido, il tempo di frequenza, la retta applicata e la relativa fascia ISEE d'appartenenza, l'integrazione retta a carico del Comune; per i frequentanti residenti in altri Comuni, non ricompresi nel territorio del Comune di Terno d'Isola e Comuni convenzionati, ogni rapporto economico, nel rispetto delle indicazioni del Comune di Terno d'Isola, avverrà direttamente tra ente concessionario e famiglia iscritta al servizio.

- collaborazione con il Comune di Terno d'Isola e i Comuni convenzionati per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido;
- gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura: il concessionario deve assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici (1:7 attuali) stabiliti dalla normativa regionale e il debito informativo con ATS e Regione Lombardia, anche in caso di modifiche successive della normativa ad oggi vigente;
- coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia (D.G.R. 11/02/2005, n. 20588 e D.G.R. 09/03/2020 n. IX/2929);
- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla D.G.R. Lombardia 2005/7/20588, dalla D.G.R. 9.3.2020 n. IX/2929 e dalla normativa in materia.
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e di Regione Lombardia;
- la fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- la stipula per proprio conto dei contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino;
- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;

ART. 11 - SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

- 1) Ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 e per la parte residuale del codice della privacy D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie. Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale.
- 2) L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

- 1) Il concessionario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.
- 2) Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
- 3) L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.
- 4) Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:
 - ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
 - ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.
- 5) Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.
- 6) Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.
- 7) Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.
- 8) Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 9) Il Concessionario riconosce che il Comune di Terno d'Isola risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 13 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

- 1) Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
- 3) Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce all'aggiudicatario l'utilizzo temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.

- 4) È in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.
- 5) Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra il concessionario ha l'obbligo di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.
- 6) Il concessionario dovrà inoltre redigere il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze (DUVRI) per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).
- 7) Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.
- 8) A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune:

- a) la fornitura del pasto, mediante ditta aggiudicatrice del servizio di refezione scolastica ed asilo nido; il costo del pasto verrà corrisposto direttamente dalle famiglie all'Azienda fornitrice del servizio;
- b) la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- c) il convenzionamento con altri Enti locali interessati al servizio di asilo nido;
- d) la determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale e secondo gli importi definiti dalla Giunta Comunale.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 15 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è finanziato mediante:

- a) riscossione diretta del concessionario dall'utenza delle rette di frequenza;
- b) mediante mezzi propri del bilancio per la differenza tra il corrispettivo incassato dalla famiglia e il costo mensile dovuto, esclusivamente per quanto riguarda i bambini iscritti e residenti nel Comune di Terno d'Isola;
- c) mediante compartecipazione economica da parte dei Comuni convenzionati per la differenza tra il corrispettivo incassato dalla famiglia ed il costo mensile dovuto; ogni Comune convenzionato interviene economicamente per i propri iscritti residenti.

Il concessionario non potrà vantare alcun diritto di rivalsa e/o richiesta di risarcimento qualora il numero dei Comuni convenzionati vari negli anni, o nella possibilità che si verifichi la situazione che non vi sia nessun Comune convenzionato.

ART. 16 - CORRISPETTIVI

- 1) Spetta al concessionario il corrispettivo mensile (retta) per utente inserito al nido distintamente per tipologia di frequenza.
- 2) Il corrispettivo spetterà (per il primo mese) in misura proporzionale in base alla data di inserimento del bambino (secondo la formula quota mensile dovuta/21x giorni d'inserimento).
- 3) Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo, ad esclusione del costo pasto, a carico dell'utente secondo le indicazioni del Comune.
- 4) Il corrispettivo dovuto dalle famiglie verrà pagato direttamente dall'utente al concessionario.
- 5) Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dal concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti.

ART. 17 – RETTE DI FREQUENZA

- 1) Le rette mensili di frequenza da applicare nel corso della validità della concessione sono le seguenti:

| TIPOLOGIA | RETTA DI FREQUENZA |
|-------------------------------------|--------------------|
| Part-time mattutino (7,30/13,30) | Euro 500,00 |
| Part-time pomeridiano (13,30/18,30) | Euro 500,00 |
| Tempo pieno (7,30/16,30) | Euro 640,00 |
| Tempo prolungato (7,30/18,30) | Euro 690,00 |

- 2) Dette rette dovranno essere considerate remunerative ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni e obbligazioni previste in Capitolato a carico della ditta concessionaria. Il concessionario con il corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi (compresi eventuali servizi integrativi e migliorativi) e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
- 3) La realizzazione di altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, in aggiunta al servizio di asilo nido, sono completamente a carico del concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.
- 4) Il corrispettivo mensile dovuto al Concessionario sarà commisurato al numero dei bambini iscritti e frequentanti che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio, tenuto conto della modalità d'orario fruita da ciascun utente.
- 5) Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
- 6) Nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore in quanto l'operatore economico assume il rischio operativo relativo alla gestione del servizio.
- 7) Al prezzo della retta, dovrà essere aggiunto il prezzo del pasto (merende mattino e pomeriggio incluse), che sarà a carico della famiglia.
- 8) Le tariffe sopra riportate sono da intendersi al lordo di contributi, sovvenzioni o benefici economici a qualsiasi titolo erogati alle famiglie e finalizzati all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie.
- 9) Il concessionario fatturerà alle famiglie solo la differenza effettivamente dovuta quale differenza tra la retta mensile data e l'ammontare del contributo dovuto.
- 10) Per i bambini diversamente abili inseriti presso l'asilo nido che necessitano di personale di

sostegno aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta concordate con il Comune, il quale ne assumerà i relativi oneri.

- 11) È esclusiva facoltà del concessionario l'attivazione per il recupero di contributi a sostegno della gestione del servizio e/o per la promozione di servizi innovativi/integrativi.
- 12) L'Amministrazione comunale si impegna a sostenere il pagamento delle rette mediante la previsione di contributi diretti alle famiglie, previo utilizzo anche di altre contribuzioni da parte di altri enti, così come ad aderire all'iniziativa regionale "Nidi Gratis" a favore dell'azzeramento/riduzione delle rette a carico delle famiglie.

ART. 18 - CONTRIBUTI COMUNALI DI ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA

- 1) Ai soli utenti iscritti e frequentanti nonché residenti a Terno d'Isola è riconosciuto un contributo finalizzato all'abbattimento delle rette di frequenza, determinato con il sistema di fasce ISEE, come di seguito indicato ed alle condizioni tutte contenute negli artt. 23, 24 e 26 del "Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido comunale Gatton gattoni e per l'erogazione di contributi in conto retta di frequenza" approvato con la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 07/03/2023:

| FASCE ISEE | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE |
|-------------------------|---------------------------------|
| € 0,00-10.000,00 | 100,00 €/mese |
| € 10.000,01 – 20.000,00 | 90,00 €/mese |
| € 20.000,01 – 50.000,00 | 70,00 €/mese |
| Oltre € 50.000,00 | 0,00 |

- 2) In caso di più fratelli contemporaneamente frequentanti l'Asilo Nido, al primo viene riconosciuto un contributo di abbattimento retta come sopra indicato, agli altri fratelli il contributo verrà aumentato del 30%.
- 3) I contributi verranno calcolati sulla retta mensile effettivamente pagata dal nucleo familiare, al netto quindi di eventuali altre sovvenzioni, contributi o benefici economici concessi per la medesima finalità. Pertanto il contributo mensile spettante non potrà essere superiore alla retta effettivamente rimasta a carico della famiglia.
- 4) I contributi sopra indicati verranno riconosciuti in caso di frequenza a tempo prolungato. In caso di frequenza a tempo pieno o part time, gli stessi verranno riparametrati.
- 5) Il contributo per l'abbattimento delle rette di frequenza verrà corrisposto mensilmente su presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle stesse e previa attestazione di regolarità sullo svolgimento del servizio. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà riportare oltre agli elementi essenziali anche i dati obbligatori quali il CIG della presente procedura, numero e data della determinazione di affidamento del servizio, il codice univoco di fatturazione elettronica che sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione.
- 6) Ogni Comune convenzionato comparteciperà con il dovuto, come sopra specificato, per gli utenti residenti nel proprio Comune.

ART. 19 - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

- 1) All'interno del riconoscimento a favore del concessionario del diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio, è compreso il diritto del concessionario di ottenere i contributi ex Fondo sociale Regionale riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa. A tal fine si stabilisce che il Comune di Terno d'Isola si impegna a versare detti contributi al concessionario in un'unica soluzione, una volta ricevuti, e limitatamente al periodo della concessione.

- 2) Per il primo anno, inteso come periodo compreso tra settembre 2023 e dicembre 2023, il contributo annuale verrà riconosciuto nella misura dei quattro/dodicesimi.
- 3) Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza e/o per l'abbattimento rette per le famiglie, in relazione alle finalità previste dall'assegnazione di detti contributi, concordandone l'utilizzo con il Concedente.
- 4) Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo, al Comune di Terno d'Isola.
- 5) Il Comune di Terno d'Isola non assume nessun onere economico diretto nei confronti del concessionario per quanto previsto nel presente articolo, qualora tali contributi non gli vengano a sua volta erogati.
- 6) Il Comune di Terno d'Isola inoltre si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non erogare detti contributi, anche se ricevuti, qualora il comportamento del concessionario abbia determinato l'applicazione di una penalità a suo carico, così come previste nel presente capitolato.
- 7) Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso il Concedente.

ART. 20 - RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

- 1) Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno educativo, corredato da adeguata documentazione.
- 2) Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.
- 3) Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 21 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi (tariffe a carico degli utenti) si intende esclusa per il primo anno di durata della concessione, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetto a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno (disponibile a luglio).

TITOLO VI – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 22 - RESPONSABILITA'

- 1) Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.
- 2) Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario.
- 3) Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Terno d'Isola resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.
- 4) È escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

- 5) Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
- 6) Inoltre l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
- 7) Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

ART. 23 - ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto in particolare dall'art. 22 del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune. Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura. Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura. La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con il Comune di Terno d'Isola. Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore ad euro 5.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia lesioni corporali e di euro 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.
- Una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.
- In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.
- Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine della concessione, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

- Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.
- Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.
- Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e perentorio termine comunicato dal Comune.

TITOLO VII – ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 24 – VERIFICHE E CONTROLLI

- 1) Sono riconosciute al Comune di Terno d'Isola, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:
 - al buon svolgimento dei servizi realizzati, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
 - al gradimento e soddisfazione degli utenti;
 - al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati dall'aggiudicatario;
 - al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.
- 2) Il concessionario si impegna a fornire all'amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.
- 3) L'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del servizio o suoi delegati, ha accesso all'asilo nido comunale in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.
- 4) Il concessionario al fine di permettere una puntuale verifica del suo operato si deve impegnare a erogare ai suoi utenti per due volte nell'arco della concessione appositi questionari di valutazione del servizio.
- 5) Il concessionario deve trasmettere al Comune, al fine di rendicontare l'andamento della gestione:
 - all'inizio dell'anno educativo, entro il 30 settembre: il programma/progetto educativo proposto, unitamente al calendario scolastico;
 - alla fine dell'anno educativo, entro il 10 agosto: una relazione di verifica, che rendiconti in merito al raggiungimento degli obiettivi di inizio anno e sia coerente con il progetto educativo proposto in sede di offerta tecnica, cui sia allegato l'esito dei questionari di valutazione del servizio nell'anno di spettanza;

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alle situazioni che presentino difficoltà di tipo sociale.

ART. 25 – PENALITA'

- 1) Fatte salve le implicazioni di carattere penale e l'esercizio dei diritti spettanti per il risarcimento danni, qualora il concessionario agisca in maniera non conforme ai documenti di gara il Comune applicherà allo stesso penalità per comportamenti non conformi sotto forma di sanzioni pecuniarie, secondo i seguenti importi:

| | | |
|----|-----------|--|
| 1 | € 1000,00 | Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza. |
| 2 | € 1000,00 | Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard. |
| 3 | € 1000,00 | Per ogni violazione al capitolato tecnico. |
| 4 | € 1500,00 | Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto. |
| 5 | € 1000,00 | Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie |
| 6 | € 200,00 | Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti. |
| 7 | € 500,00 | Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani. |
| 8 | € 2000,00 | Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti. |
| 10 | € 2000,00 | In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio. |
| 11 | € 5000,00 | Per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente e per ogni infrazione da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi. |

- 2) Le inadempienze ed irregolarità riscontrate verranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC al concessionario, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della stessa, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni, da trasmettere a Comune con lo stesso mezzo, sulle quali il Comune deciderà in via definitiva entro i 5 (cinque) giorni successivi.
- 3) Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, a spese dell'esecutore inadempiente. Nell'ipotesi di ripetute inadempienze, nel caso in cui il concessionario incorra in più di 3 sanzioni pecuniarie, anche di natura diversa, durante il periodo di vigenza della concessione, il Comune potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza naturale, procedendo nei confronti dell'affidatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi ed agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.
- 4) E' fatto salvo in ogni caso il diritto, in capo al Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze sopra descritte.
- 5) Ai fini della riscossione pecuniaria delle penali, nella misura del relativo ammontare, potrà essere applicato il principio della compensazione, ex articolo 1241 c.c, con eventuali crediti del concessionario derivanti dal contratto di cui in argomento o da altri contratti in essere con l'Amministrazione o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con l'ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio *quantum* iniziale.
- 6) La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.

ART. 26 – SUB CONCESSIONE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) È fatto assoluto divieto al Concessionario, di sub concedere a terzi in tutto o in parte il servizio oggetto della concessione o cedere il contratto di concessione del servizio. La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.
- 2) È consentita la subconcessione a terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50., dei soli servizi complementari, quali ad esempio pulizie/sanificazioni, manutenzioni,

servizio di refezione, ed altre attività preventivamente autorizzate dal concedente.

- 3) In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subconcessioni i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria o di fallimento della stessa.
- 4) L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'amministrazione comunale, che provvederà ad incamerare la cauzione di cui al seguente art. 32 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1) Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.
- 2) Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:
 - applicare una sanzione a titolo di penalità;
 - avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.
- 3) Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
 - mancato avvio del servizio di asilo nido o attivazione di servizio diverso, salvo il caso in cui i diversi servizi siano ad integrazione dell'asilo nido;
 - perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente, compreso il mancato rispetto dello standard di personale richiesto dall'accreditamento del servizio;
 - gravi e ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
 - interruzione del servizio per causa a sé imputabili;
 - responsabilità di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo gestionale ed educativo;
 - inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
 - utilizzo di personale privo dei requisiti prescritti;
 - sostituzioni ripetute e senza motivazione del personale educativo;
 - omissione del pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute nonché di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
 - violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione;
 - contravvenzione al divieto di cessione del contratto e di subconcessione.
- 4) Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta, altresì, che il concessionario non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, indetta dall'Amministrazione Comunale.
- 5) La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell'amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell'impresa.
- 6) Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale

prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il ri affidamento del servizio;
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal concessionario.

ART. 28 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

- 1) L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt. 1337-1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione.
- 2) L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in merito al rispetto di quanto indicato nei documenti di gara ed in ogni altro documento di gara incluso il progetto socio educativo e gestionale di realizzazione del servizio.
- 3) L'offerta tecnica formulata in sede di procedura di affidamento ed i documenti di gara sono da considerare, ad ogni effetto di legge, allegati parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto tra le parti.
- 4) Saranno a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa, i diritti di segreteria, di scritturazione le marche da bollo, e la quota del 50% delle spese di registrazione determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 5) l'inizio del servizio dovrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

ART. 29 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 13/08/2010, n.136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 2) L'Amministrazione comunale si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 30 - DOMICILIO

- 1) Per le finalità di cui alla presente concessione è richiesto all'aggiudicatario di eleggere domicilio nel territorio comunale presso la sede dell'asilo nido in via Casolini 5/B a Terno d'Isola (BG)
- 2) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende fatta a tutte le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

ART. 31 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie finalizzate al passaggio delle consegne, compresa la collaborazione con il successivo aggiudicatario per un congruo periodo, comunque non inferiore a 30 giorni e superiore a 60 giorni antecedenti l'effettivo inizio delle prestazioni dell'affidamento, senza oneri a carico dell'Amministrazione, al fine di evitare disagio agli utenti alle loro famiglie.

ART. 32 – ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

- 1) In seguito all'aggiudicazione, il datore di lavoro concessionario dovrà:
 - comunicare il nominativo del responsabile della Sicurezza;
 - redigere e consegnare al Comune il proprio DUVRI come previsto all'articolo 13 riferito alle attività svolte dal proprio personale in relazione al servizio affidato;
 - provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ottemperando a tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, dotando il personale degli indumenti e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione ai servizi svolti ed alle operazioni ed ai materiali utilizzati;
 - rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. M.10/03/1998;
 - rispettare l'obbligo di dotare la struttura di idonee segnaletiche previste dalla vigente normativa sulla sicurezza.

- 2) L'affidatario è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge sopraccitate nonché delle cautele e misure antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

ART. 33 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

- 1) Ai fini della partecipazione al presente affidamento deve essere costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione, valida per almeno 180 giorni. Tale importo è soggetto alle previsioni del comma 7, dell'art. 93 sopra citato.
- 2) Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatte salve peraltro, ulteriori richieste di danno da parte del Comune
- 3) La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Agli operatori economici non aggiudicatari la stessa verrà riconsegnata entro 60 giorni.
- 4) A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla procedura di gara, entro 30 gg. dall'aggiudicazione della procedura, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, pari al 10% dell'importo complessivo offerto in sede di gara, che dovrà avere validità fino avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione ed il concessionario.
- 5) La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione. Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario, in particolare si richiamano:
 - sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'affidatario di uno o più servizi;
 - impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
 - irregolarità contributiva;
 - risoluzione contrattuale.
- 6) In ogni caso resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.
- 7) Sull'impresa affidataria graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
- 8) Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per colpa dell'affidatario, questi incorrerà

nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

- 9) La cauzione non potrà venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione ed il concessionario, sempre che all'Amministrazione dell'Unione non compete il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.
- 10) Le fidejussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute dietro semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima. La cauzione di cui sopra, dovrà pertanto essere prorogata qualora dovesse intervenire proroga contrattuale.

ART. 34 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

- 1) La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2013;
- 2) Il Comune di Terno d'Isola potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di:
 - grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
 - gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
 - gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

TITOLO VIII – COMODATO DELL' IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

ART. 35 – OGGETTO DEL COMODATO

1. L'Amministrazione comunale concede al concessionario del servizio di gestione dell'asilo nido e servizi complementari, per tutta la durata del contratto di concessione, il comodato d'uso dell'immobile ubicato in via Casolini 5/B per la superficie e pertinenze evidenziate nella planimetria allegata.
2. La struttura sarà consegnata al concessionario in tempo utile per l'avvio del servizio, contestualmente al perfezionamento delle procedure di aggiudicazione.
3. Il Comodatario si servirà del bene descritto con lo scopo di gestire il servizio di asilo nido, impegnandosi a non destinare il bene ad altre finalità, ad eccezione, e previa specifica autorizzazione del Comune, che per la realizzazione di servizi complementari per l'infanzia a favore della cittadinanza.

ART. 36 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E CAPACITÀ RECETTIVA

- 1) L'asilo nido si trova in un ampio edificio comunale, che ospita al suo interno anche la Scuola dell'Infanzia statale e primaria. Il complesso è situato al piano interrato dotato di giardino attrezzato per i giochi dei bambini.
- 2) I locali ospitanti il servizio sono quelli meglio evidenziati nell'allegata planimetria.
- 3) Attualmente la struttura è autorizzata al funzionamento per una capacità ricettiva di 39 posti, elevabile del 20% secondo le indicazioni regionali.
- 4) La frequenza media nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 è stata di n. 46 bambini, di cui: n. 14 a tempo prolungato, n. 22 a tempo pieno, n. 9 part-time mattino e n. 1 part time pomeriggio.

ART. 37 – ARREDI ED ATTREZZATURE

L'Amministrazione comunale mette a disposizione i locali dotati dei necessari arredi, giochi e attrezzature come da inventario allegato.

ART. 38 – OBBLIGHI DEL COMUNE

- 1) L'Amministrazione comunale s'impegna ad assolvere ai seguenti obblighi:
 - mettere a disposizione a far data dalla definizione della procedura di aggiudicazione e comunque non prima del termine dell'anno scolastico 2022/23, l'edificio e gli spazi pertinenziali di competenza dell'asilo nido per l'infanzia completamente arredato ed agibile;
 - sostenere gli oneri per la manutenzione straordinaria dell'edificio per tutto il periodo della durata della concessione;
 - sostenere gli oneri relativi al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute dal Comodatario per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile;
 - indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio.
 - effettuare gli interventi necessari di disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e zooprofilassi.
 - assicurare l'immobile da rischio incendio e imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà.
 - offrire al concessionario tutte le informazioni in possesso che possono essere utili per un efficace gestione del servizio.
- 2) Il competente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione comunale, previo avviso, avrà libero accesso alla struttura e potrà effettuare entro la fine di ogni anno, un controllo sullo stato di manutenzione dei locali e delle attrezzature fisse e mobili concesse in comodato d'uso. Lo stato riscontrato, gli eventuali interventi richiesti e le tempistiche di realizzazione saranno riportati in apposito verbale di verifica che sarà sottoscritto dalle parti.

ART. 39 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

- 1) A seguito dell'aggiudicazione, ed in tempo utile per consentire la predisposizione del servizio, il concessionario insieme a un referente dell'Amministrazione comunale a tal fine incaricato, effettuando una verifica presso i locali affidati in comodato, per sottoscrivere il verbale di consegna dell'immobile e dei beni presenti nella struttura. Il tutto, verbale ed allegati saranno firmati per accettazione dal concessionario. Entro 10 giorni dalla firma, il concessionario ha la possibilità di segnalare per iscritto eventuali anomalie non riscontrate in sede di sopralluogo, a cui seguirà apposita verifica congiunta.
- 2) Il concessionario si obbliga per tutta la durata del contratto a:
 - corrispondere al Comune la Tassa Rifiuti Solidi Urbani secondo le previsioni normative in materia;
 - effettuare la manutenzione ordinaria e comunicare tempestivamente al Comune la necessità d'interventi di manutenzione straordinaria sui locali, sugli impianti e sugli spazi esterni.
 - sostenere le spese relative alla manutenzione ed irrigazione degli spazi verdi assegnati e di quelli comuni posti all'esterno del plesso, come da planimetria;
 - custodire e conservare l'immobile con diligenza del buon padre di famiglia, costituendosi responsabile verso il comodante e terzi dei danni causati, obbligandosi a non concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo.
- 3) Il concessionario è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso

dell'immobile.

- 4) Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni che potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del personale (o di terzi in genere).
- 5) Alla scadenza del contratto, o in caso di recesso anticipato:
 - il concessionario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto, nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà e delle modifiche concordate lungo il corso degli anni;
 - l'Amministrazione comunale ed il concessionario redigeranno un verbale sullo stato dei locali concessi in comodato uso, sottoscritto tra le parti. Gli eventuali danni o anomalie riscontrate dovranno essere sistemate a cura e spese del concessionario.
- 6) Al responsabile del contratto verranno consegnate le chiavi di accesso e/o i relativi antifurti dei locali interessati dal servizio, che dovranno essere restituite al termine del periodo contrattuale.
- 7) In merito a quest'ultimi così come alla corretta modalità di custodia dei locali, la competenza e gli eventuali oneri sono a carico del concessionario.
- 8) È fatto divieto assoluto di concedere l'uso di qualsiasi impianto o attrezzatura senza l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione comunale.

ART. 40 – MANUTENZIONE

- 1) E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature.
- 2) In particolare il concessionario deve assicurare tutti gli interventi di manutenzione dei servizi igienici (con particolare riguardo alle rubinetterie, con eventuale sostituzione di componenti quali guarnizioni, manopole, ecc., alla pulizia dei sifoni e delle pilette di scarico), di riparazione di arredi e attrezzature, di sostituzione luci, ecc.
- 3) L'amministrazione comunale si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle attrezzature, degli impianti e quanto riportato sul registro di manutenzione. Il concessionario sarà tenuto a chiamare immediatamente un proprio tecnico di fiducia che dovrà eseguire tempestivamente le riparazioni del caso. Gli interventi di riparazione dovranno essere eseguiti celermente al fine di evitare qualsiasi tipo di decadimento dell'efficienza delle attrezzature, relativamente alla sicurezza e alla qualità del servizio. Al riguardo devono essere rispettate tutte le normative vigenti in materia sino alla conclusione della concessione.
- 4) Inoltre, ex art. 1577 c.c., nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a carico del concessionario, questi è tenuto a darne avviso al concedente. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell'intervento.
- 5) Qualora il concessionario non provveda puntualmente a quanto di sua competenza, il concedente si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al concessionario, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. 25 del presente capitolato.
- 6) In occasione di lavori di manutenzione o trasformazioni a carico del Comune, il concessionario dovrà dare libero accesso al personale dell'Amministrazione comunale o di altre imprese autorizzate.
- 7) Il concessionario dovrà garantire in ogni momento l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione comunale per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità dei servizi.

ART. 41 – MIGLIORIE

- 1) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario, che possono essere eseguite solo previo assenso specifico del Comodante, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, fatto salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal

concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

- 2) La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno l'ordine da parte del Comodante d'immediato ripristino e/o regolarizzazione dei permessi necessari da parte del concessionario. Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.

ART. 42 - INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO

- 1) Qualora il concessionario non provveda, nei tempi concordati, agli adempimenti eventualmente richiesti, l'Amministrazione comunale provvederà con comunicazione pec ad inoltrare diffida, assegnando un congruo termine per effettuare gli interventi necessari.
- 2) Qualora il concessionario non effettui gli interventi entro i tempi assegnati, l'Amministrazione comunale invierà ulteriore diffida per la presentazione di memorie difensive.
- 3) L'Amministrazione comunale, in seguito all'analisi degli scritti difensivi eventualmente presentati assumerà il provvedimento definitivo di accettazione delle motivazioni addotte e/o di rivalsa sulla cauzione e procederà all'esecuzione dei lavori.

TITOLO IX – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 43 – GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) La gestione del servizio di asilo nido dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto educativo ed organizzativo presentato dall'aggiudicatario in sede di gara, previa eventuale ridefinizione con l'Amministrazione Comune di alcuni aspetti ritenuti critici. Il progetto deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio e dovrà essere redatto secondo la griglia contenuta nel disciplinare di gara.
- 2) Il servizio dovrà essere obbligatoriamente accreditato.
- 3) Con l'affidamento della presente concessione il concessionario assume impegno ad un eventuale adeguamento del servizio in oggetto alle future indicazioni normative che dovessero essere approvate nel corso del periodo della durata della concessione (esempio: nuovi criteri di funzionamento e/o accreditamento definiti dalla Regione e/o dall'Ambito Territoriale, attuazione del sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni, ecc.).

ART. 44 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO

- 1) Il servizio da rendere agli utenti dovrà garantire le settimane previste dalla Regione Lombardia, oggi pari ad un'apertura annuale minima di 47 settimane, con possibilità di sospensione nei periodi natalizio e pasquale.
- 2) Le aperture del servizio dovranno osservare il seguente orario minimo, da lunedì a venerdì:
 - part-time (mattutino 7.30/13.00; pomeriggio 13,30/18,30)
 - tempo pieno 7.30/16.30;
 - tempo prolungato 7.30/18.30;
- 3) Il concessionario potrà valutare l'attivazione di servizi di pre-post asilo, rispetto agli orari sopra esposti i cui introiti e determinazione dei costi saranno di sua esclusiva competenza.
- 4) Il concessionario dovrà garantire la presenza all'asilo nido almeno 30 minuti prima dell'arrivo e dopo l'uscita dell'utenza.
- 5) Sono altresì fatte salve proposte che ampliano l'orario di apertura e che verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi.

ART. 45 – CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario scolastico, definito dal concessionario, dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 46 – SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

- 1) La produzione dei pasti per gli utenti dell'asilo nido avviene ad opera della ditta che gestisce per conto del Comune il servizio di refezione scolastica, presso i locali del plesso scolastico.
- 2) Il costo dei pasti sarà a carico direttamente degli utenti del servizio.
- 3) La fornitura dei pasti, secondo le tabelle dietetiche ed i menù utilizzati per l'asilo nido, avviene a seguito di comunicazione giornaliera rilevata dal personale del nido e trasmessa al personale della ditta che gestisce l'appalto di refezione scolastica comunale.
- 4) Il personale del nido si occupa delle seguenti fasi del processo produttivo/distributivo:
 - fornitura dei pasti attraverso il gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale;
 - porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
 - allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette e preparazione dei coperti;
 - pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
 - gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 26/05/1997, n. 95 (HACCP) per la parte del processo distributivo di propria competenza.

ART. 47- MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

- 1) L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente Regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal concessionario, in accordo con il Comune di Terno d'Isola e nel rispetto del vigente regolamento comunale stesso.
- 2) In caso di ritiro dei bambini il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.
- 3) Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili certificati ai sensi della L. 05/02/1992, n. 104.
- 4) Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali saranno concordati e saranno a carico del Comune di residenza del minore diversamente abile.
- 5) Il Comune si riserva d'inserire nel servizio fino ad un massimo annuo di due casi sociali valutati dal Servizio Sociale del Comune.

ART. 48 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

- 1) Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.
- 2) All'inizio dell'anno educativo il Concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.
- 3) Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre/ottobre.
- 4) Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra la stazione concedente e il concessionario e tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

- 5) Il Comune di Terno d'Isola si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche.

ART. 49 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della gestione del servizio il concessionario dovrà:

- a) garantire la programmazione e gestione dell'attività educativa ed il coordinamento pedagogico delle attività, come da progetto educativo/gestionale presentato in sede di gara;
- b) garantire la somministrazione ed assistenza ai pasti (pranzo e merende mattutina e pomeridiana) e pulizia dei locali di refezione, con sanificazione quotidiana delle stoviglie utilizzate per la consumazione dei pasti ed eventuale reintegro dell'attrezzatura in dotazione;
- c) garantire lo svolgimento dei servizi di pulizia dei locali e degli spazi assegnati, degli arredi e dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico- sanitarie ineccepibili, rispondendo alle norme vigenti;
- d) garantire tutto quanto previsto dalla L. 104/92 in caso di inserimento di bambini diversamente abili;
- e) garantire la tenuta del registro degli iscritti (con le annotazioni circa le rinunce ed i nuovi inserimenti) e la tenuta di un registro presenze, tenendoli costantemente aggiornati. Tali registri dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del coordinatore del servizio presso il nido ed a disposizione del Comune
- f) garantire la tenuta del registro formazione ed aggiornamento degli operatori socio educativi, nonché degli attestati rilasciati dagli Enti formatori. Tale registro ed attestati dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del referente della concessione ed essere esibiti a richiesta del Comune.
- g) garantire la programmazione nel corso dell'anno educativo, oltre ad un colloquio iniziale propedeutico all'inserimento, di almeno un colloquio individuale con i genitori alla presenza del coordinatore e dell'educatrice di riferimento e due incontri collettivi di sezione con le famiglie;
- h) garantire la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico sanitario idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini;
- i) garantire la fornitura, la sostituzione periodica ed il lavaggio di bavaglie, asciugamani, salviette, lenzuola, coprimaterassi, coperte, federe, tovaglie e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino;
- j) garantire la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale ludico-didattico (conforme alla normativa vigente in relazione alla tipologia di utenza) e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno.
- k) assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura di materiale di consumo per le attività didattiche e i giochi, per l'igiene e la cura del bambino (compresi i presidi igienici, i pannolini, materiale farmaceutico, ecc...), per la pulizia dei locali e per le attrezzature affidate in uso;
- l) assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura del vestiario (grembiuli ecc.) e di quant'altro necessario ad uso degli addetti al servizio;
- m) provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del proprio personale, che sia assente dal servizio per qualsiasi motivo;
- n) garantire il reintegro della biancheria necessaria (lenzuolini, bavaglini, copriletti ecc.);
- o) garantire la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, ad integrazione/sostituzione di quelli già forniti dal Comune di Terno d'Isola.
- p) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- q) provvedere a propria cura alle spese per acqua, energia elettrica, telefono e tassa rifiuti, le cui

- utenze dovranno essere intestate al concessionario o rimborsate al Comune;
- r) riscuotere le rette a carico delle famiglie degli utenti del servizio;
 - s) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli spazi affidati, sia interni che esterni;
 - t) oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato e del disciplinare di gara, avrà l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.
 - u) provvedere a presentare il prima possibile Comunicazione Preventiva di Esercizio per l'avvio del servizio e richiesta di accreditamento alla competente "Unità autorizzazione al funzionamento" dell'Ambito Territoriale di Terno d'Isola.
 - v) Ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato e che risulti funzionale alla realizzazione del servizio.

ART. 50 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO

- 1) Il concessionario deve designare la figura del responsabile socio-psicopedagogico, dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza, che dovrà garantire le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio, individuata tra il personale educativo in servizio.
- 2) Al responsabile pedagogico sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro di tutto il personale impiegato nella struttura, anche in merito alla loro formazione permanente ed all'impostazione delle modalità di rapporto con i genitori.
- 3) Tale figura dovrà:
 - a fronte di specifica richiesta da parte del Servizio Sociale del Comune e/o di Servizi Specialistici, garantire un costante monitoraggio e relazionare periodicamente relativamente a situazioni specifiche;
 - segnalare tempestivamente qualsiasi episodio significativo di un possibile disagio riguardante tutti i bambini utenti del servizio;
 - essere presente agli incontri con le famiglie, sia individuali che collettivi.

ART. 51 – NORME DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

- 1) Il concessionario dovrà scrupolosamente attenersi alle direttive di cui alla D.G.R. 30/09/2004, n. VII/18853 "*Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive — revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia*", ed alla pubblicazione del 23/06/2009 della D.G. Sanità regionale dal titolo "*Malattie infettive e comunità infantili*", con particolare riferimento alle indicazioni relative alle norme di natura preventiva, alla sanificazione degli ambienti, alle misure di controllo.
- 2) Deve essere garantita presso la struttura la presenza di un kit minimo di pronto soccorso, da utilizzarsi per semplici medicinali e collocato negli appositi armadietti chiusi a chiave. Nel caso in cui il kit comprenda medicinali da conservare a temperatura diversa da quella ambientale, il concessionario deve garantirne l'adeguata conservazione.
- 3) In situazioni di particolari gravità e imprevedibilità (infortuni / incidenti / malori) il personale educativo dovrà immediatamente richiedere l'intervento dell'Emergenza Sanitaria Territoriale (118), anche in caso di irreperibilità del genitore; l'educatore deve accompagnare il bambino fino al Pronto Soccorso, garantendo l'assistenza fino all'arrivo del genitore. Dell'accaduto si dovrà tempestivamente rendere edotta l'amministrazione comunale tramite mail.

ART. 52 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di asilo nido non dovrà subire interruzioni, salvo casi di forza maggiore (es.

calamità naturali che comportino problemi alla struttura o agli impianti o qualsiasi evento eccezionale). La L. 12/06/1990, n. 146/ e s.m.i. all'art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio dei nidi d'infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali; pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall'art. 4 dell' *“Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni–autonomie locali”*.

- 2) In particolare, in occasione di uno sciopero, dovrà essere assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
 - - svolgimento dell'attività educativa;
 - - svolgimento dell'attività di assistenza e vigilanza dei bambini.

ART. 53 – ORGANICO

- 1) Il concessionario è tenuto a:
 - provvedere al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo servizi marginali che intenda subappaltare dichiarati all'atto dell'offerta;
 - garantire la predisposizione delle misure organizzative del personale per la gestione ottimale del servizio;
 - garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente od inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo;
 - designare un coordinatore dei servizi presso la struttura, scelto tra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune e che abbia la responsabilità di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti; tale figura sarà pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso e potrà eventualmente coincidere con il coordinatore pedagogico di cui sopra. Almeno una delle due figure professionali, coordinatore del servizio o coordinatore pedagogico dovrà essere reperibile e disponibile per interventi urgenti dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di ogni giorno in cui viene svolto il servizio presso il nido stesso;
 - designare un referente della concessione, con mansioni di interlocutore diretto, anche in caso di consorzio, che risponda dei rapporti contrattuali tra operatore economico e Comune, cui sia affidata la responsabilità di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito al regolare svolgimento del servizio in concessione.
- 2) Entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il referente della concessione trasmette all'Ufficio Servizi Sociali un prospetto riassuntivo dell'organizzazione del servizio, che dovrà essere aggiornato annualmente, prima dell'avvio di ciascun anno scolastico ovvero in corso d'anno qualora se ne renda necessario.
- 3) Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente della concessione dovranno intendersi fatte direttamente al concessionario stesso.
- 4) Il referente della concessione deve essere sempre e comunque facilmente rintracciabile dalle ore 7.30 alle 18.30 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio. L'impresa dovrà impiegare per il servizio, per quanto possibile, il medesimo personale per tutta la durata del contratto, al fine di garantire la continuità educativa.
- 5) Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro, nonché dotato di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nei servizi e degli utenti e delle loro famiglie.
- 6) Prima dell'inizio del servizio, o contemporaneamente, l'aggiudicatario trasmette al Comune l'elenco ed i nominativi dei referenti sopra indicati, nonché di tutto il personale impiegato

per il servizio ed i relativi *curricula*, dichiarandone il possesso della certificazione sanitaria e l'idoneità al ruolo svolto.

- 7) Il personale impiegato è tenuto all'osservanza del G.D.P.R. 679/2016 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. sulla privacy, ed a mantenere il segreto d'ufficio e professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 39 in materia di acquisizione obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale di propri dipendenti o collaboratori che prestino servizio nel nido.

Art. 54 – PERSONALE IMPEGATO DAL CONCESSIONARIO

- 1) Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo (coordinatore ed educatori) in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritti dalla vigente normativa regionale di riferimento e in particolare dalla D.G.R. 09/03/2020, n. XI/2929, a cui si rinvia.
- 2) Il concessionario deve garantire anche adeguato personale per lo svolgimento dei servizi generali, che garantiscano la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la distribuzione dei pasti e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio.
- 3) Nella gestione del servizio, il concessionario deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della Regione Lombardia in materia di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni, e in particolare dalla D.G.R. 09/03/2020, n. XI/2929 (rapporto 1:7 per le attività finalizzate e rapporto 1:10 nelle restanti ore, ferma restando la garanzia della compresenza).
- 4) Il concessionario è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.
- 5) Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili, garantendo continuità del servizio e rispetto dello standard di personale.
- 6) Il concessionario adibisce ai diversi servizi della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta ed assenza di incompatibilità penali.
- 7) Il concessionario deve programmare e realizzare adeguati interventi di formazione professionale e di aggiornamento per il proprio personale, come risulta dal progetto gestionale presentato in sede di gara.
- 8) Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum studi e professionale dell'incaricato del coordinamento pedagogico e organizzativo del servizio.
- 9) Prima dell'inizio di ogni anno educativo, il concessionario deve inviare all'amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.
- 10) Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'amministrazione comunale.
- 11) Il concessionario si impegna a far rispettare al proprio personale il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terno d'Isola.

ART. 55 – ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE

- 1) L'orario di lavoro del personale dovrà essere articolato secondo le esigenze organizzative del servizio, secondo quanto descritto nel progetto gestionale presentato dal concessionario, nel rispetto degli standards regionali (D.G.R. 16/02/2005, n. 20943) e dai criteri di accreditamento dell'Ambito Territoriale di Terno d'Isola.
- 2) Per gli educatori deve essere previsto un adeguato monte ore annuale destinato agli impegni di aggiornamento, programmazione e partecipazione delle famiglie, anche fuori del normale orario di funzionamento del servizio.
- 3) L'aggiudicatario deve provvedere a documentare, attraverso appositi moduli presenza, gli orari di servizio prestati dai propri operatori.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 56 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolare tipologia di utenza e delle esigenze di continuità di utilizzo del servizio, con connotazione di servizio pubblico, e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n.50.

ART. 57 – CONTROVERSIE

- 1) Le controversie relative al presente affidamento dovranno di norma essere risolte di comune accordo.
- 2) Per ogni controversia che non dovesse comunque essere risolta tra le parti, è competente il Foro di Bergamo.

ART. 58 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che:

- tutti i dati forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara a pena l'esclusione dalla gara;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terno d'Isola.

ART. 59 – RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2) Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

Allegati:

- Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido
- Inventario attrezzature
- Planimetria asilo nido